

SENTENZA 12/2013

X. Resp.

R.G.N. [redacted]



[redacted] [redacted] [redacted]

TRIBUNALE di PALERMO
(sez. III civile)
Il Giudice
(dott.ssa *Rachele Monfredi*)

Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 24.06.13;
esaminati gli atti del procedimento, introdotto con ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. da [redacted] nei confronti di [redacted] in persona del
proprio tutore [redacted], già condannato definitivamente in sede
penale per il reato di *omicidio aggravato*, all'esito del procedimento recante
RGNR [redacted]
ha emesso la seguente

ORDINANZA

- ex art. 702 ter co. V c.p.c. -

Il procedimento ha a oggetto la domanda di risarcimento del danno
proposta dalla madre di [redacted] - deceduto in seguito alle ferite
riportate in un sanguinoso agguato posto in essere nel pomeriggio del
[redacted] - nei confronti di uno dei soggetti che è stato condannato
definitivamente in sede penale quali coautore del reato in questione
[redacted] il quale, trovandosi in stato di interdizione legale, è stato
citato (ex art. 75 c.p.c.) in persona del proprio tutore.

L'attrice chiede, con vittoria delle spese di lite, la condanna del convenuto,
al risarcimento delle diverse voci di danno indicate in ricorso ed ivi
quantificate, nonché al pagamento, sulle somme in questione, di interessi e
rivalutazione.

Il convenuto è rimasto contumace al pari del FONDO DI ROTAZIONE PER LA
SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO - istituito presso il
Ministero dell'Interno con la legge 512/99 allo scopo di risarcire i
danneggiati da reati di matrice mafiosa in via sussidiaria e solidale rispetto ai
soggetti riconosciuti responsabili dei reati medesimi - al quale il ricorso è
stato notificato in ragione del suo interesse ad intervenire derivante dal
disposto dell'art. 6 della legge citata che prevede, in caso di corresponsione
delle somme da parte del fondo, la surroga dello stesso nei diritti degli attori
verso i soggetti condannati al risarcimento.

Rilevato infatti che ogni reato che ha cagionato un danno patrimoniale o
non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole (art. 185 c.p.), deve
innanzitutto evidenziarsi che il reato sotteso alla domanda di risarcimento per
cui è causa - come ha accertato in via definitiva la sentenza emessa in sede
penale (v. all. 1 prod. parte attrice) - è stato commesso al fine di agevolare
l'associazione mafiosa denominata "cosa nostra" ed avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416 bis cp, sicché l'ipotesi rientra nell'ambito di
applicazione della legge sopra citata.

Dall'esame della sentenza citata emerge, in particolare, che l'omicidio di
[redacted] fu eseguito nel contesto della guerra di mafia che nei primi

anni novanta vide contrapposta la famiglia di [redacted] al clan dei [redacted] e che [redacted] fu ucciso in quanto cognato di [redacted]

In ordine al merito della controversia, il Tribunale osserva quanto segue.

A) L'attrice ha dimostrato, producendo in copia la sentenza [redacted] emessa dalla Corte di Assise di Palermo (v. all. già cit.), il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del convenuto. Quest'ultimo infatti, con la sentenza in questione, è stato condannato in via definitiva quale coautore dell'agguato mafioso nel quale perse la vita [redacted] (v. sent. già cit.), figlio dell'attrice (v. certificato stato di famiglia).

Posto che (come già evidenziato) ogni reato che ha cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole (art. 185 c.p.); ritiene il Tribunale che parte attrice ha assolto l'onere probatorio da cui era gravata con riferimento al danno.

In particolare, con riferimento al danno non patrimoniale, risarcibile nei limiti dettati dall'art. 2059 c.c., il Tribunale - tenuto conto di quanto affermato dalla S.C. a sezioni unite con le pronunce rese in proposito nel novembre del 2008 (cfr. tra tutte la sentenza n. 26972/08) - osserva infatti che:

- il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di beni - interessi inerenti la persona, come tali non connotati da rilevanza economica;

- il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi integrativi dell'illecito extracontrattuale codificato dagli artt. 2043 e ss. del codice civile;

- secondo il disposto dell'art. 2059 c.c. "*deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge*"; dunque - per delineare l'ambito di risarcibilità di tale danno - occorre individuare le norme alle quali rinvia l'art. 2059 c.c.

La prima di tali norme è agevolmente individuabile, stante il suo tenore letterale, nel comma 2^o dell'art. 185 c.p. secondo il quale "*ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui*". Ne consegue che:

- ove il fatto illecito si configuri anche solo astrattamente come reato (cfr. sez. un. n. 6651/82), è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (cfr. sez. un. n. 9556/02) inteso nella sua più ampia accezione e costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, la cui intensità e durata nel tempo assumono rilievo non già ai fini dell'esistenza del danno, bensì ai fini della sua quantificazione;

- in presenza del reato, dunque, è risarcibile non solo il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente rilevanti, ma anche quello derivante dalla lesione di interessi della persona che non sono presidiati da norme costituzionali e dei quali tuttavia il legislatore ha riconosciuto la rilevanza nel momento in cui ne ha predisposta la tutela sul piano penale.

Altri casi di risarcimento di danni non patrimoniali sono previsti da leggi haurite quali la n. 117/88 (art. 2) in materia di privazione della libertà personale cagionata dall'esercizio di funzioni giudiziarie; la n. 575/96 (art. 29) in materia di illecite modalità di raccolta di dati personali; la n. 39/01 in materia di superamento del termine di ragionevole durata del

processo; il d. lgs. n. 286/98 (art. 44 co. 7) in materia di adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi.

L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (offerta dalla S.C. già con le sentenze 8827 e 8828 del 2003) impone di estendere la tutela in esso prevista ai beni - interessi di rilevanza costituzionale, tra i quali viene in considerazione in primo luogo il diritto alla salute (art. 32 Cost.), la cui lesione integra gli estremi del c.d. "danno biologico" - dapprima individuato dalla giurisprudenza anche sulla scorta della pronuncia 184/86 della Corte Costituzionale - quindi definito dal legislatore (dapprima con l'art. 5 co. 3[^] l. 57/01, quindi con gli artt. 138 e 139 della d. lgs. 209/05) come *"lesione dell'integrità psico fisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito"*.

Analoga tutela è riconosciuta ai soggetti che abbiano subito una compromissione del rapporto parentale e dunque abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (protetta dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.), in caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto; come pure a coloro che abbiano subito una lesione dei diritti alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza; diritti inviolabili della persona preservati dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.

In sostanza, la risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene o a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato a verificare - anche in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo - la sussistenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata, vale a dire della lesione di un diritto inviolabile della persona espressamente riconosciuto dalla Costituzione, o comunque (più in generale) di interessi di rango costituzionale che attengano a posizioni inviolabili della persona umana.

Alla luce dei principi fino ad ora illustrati in materia di danno non patrimoniale, ritiene questo giudice che la madre di [REDACTED] in conseguenza della violenta uccisione di quest'ultimo, ha subito innanzitutto la lesione del vincolo parentale, vale a dire della sfera - intangibile in quanto costituzionalmente tutelata - degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà familiare (cfr. *cass. civ. sent. 8828/03*) e dunque la perdita concreta di un effettivo e valido sostegno anche di natura morale (cfr. *cass. civ. sent. n. 6938/93*).

Tale voce di danno infatti - quando il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali ed ogni altra circostanza del caso concreto evidenzino un grave perturbamento dell'animo e della vita familiare, per la perdita di un valido sostegno morale - va riconosciuta ai prossimi congiunti indipendentemente dalla qualità di erede e a prescindere dall'eventuale progressiva cessazione della situazione di convivenza con la vittima (cfr. *cass. civ. sent. n. 3116/83*), situazione che certamente, ove esistente, vale a connotare in termini di ulteriore intensità il legame familiare, ma dalla cui assenza non si può fare discendere automaticamente *"il venir meno della comunione spirituale fra congiunti, con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a un livello giuridicamente irrilevante"* (cfr. *cass. civ. sent. n. 3116/83*).

Nel caso concreto risultano troncanti, al fine di dimostrare la perdita concreta di un effettivo e valido sostegno anche di natura morale (cfr. *cass. civ. sent. n. 6938/93*), il rapporto di filiazione e la giovane età della vittima all'epoca del fatto.

Fermo restando che nessuna cifra potrà mai restituire all'odierna attrice il rapporto con il proprio figlio, la voce di danno in questione – tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, dell'irreversibilità della sua lesione, della giovane età della vittima [redacted] all'epoca del fatto e della composizione del nucleo familiare quale emerge dal certificato allegato sub 3 – deve essere equitativamente determinata in € 280.000,00, somma da intendersi comprensiva di interessi e rivalutazione.

Configurandosi il fatto illecito anche come reato, la danneggiata – alla luce dei principi sopra enunciati – ha diritto pure al risarcimento della sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, la cui intensità e durata nel tempo assumono rilievo non già ai fini dell'esistenza del danno, bensì ai fini della sua quantificazione.

Tenuto conto, alla luce di quanto accertato dalla sentenza penale, della efferatezza della condotta delittuosa che ha cagionato la morte del giovane [redacted] martoriato da numerosi colpi d'arma da fuoco; reputa questo giudice che tale voce di danno deve essere equitativamente quantificata, in misura pari ad ulteriori € 50.000,00 (comprensivi di interessi e rivalutazione).

Per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta le suddette somme andranno maggiorate degli interessi legali a decorrere dal dì di pubblicazione della presente sentenza.

Le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Il convenuto soccombente va altresì indicato come il soggetto nei cui confronti recuperare l'imposta di registro prenotata a debito, secondo quanto previsto dagli artt. 59 lett. D) e 60 T.U. 131/86 con riferimento alle ipotesi di accoglimento di domanda di risarcimento del danno derivante da reato.

P.Q.M.

A)CONDANNA [redacted] al pagamento, in favore dell'attrice, della somme di € 330.000,00 oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello dell'effettivo pagamento.

B)CONDANNA il convenuto soccombente al pagamento, in favore dell'attrice vittoriosa delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.500,00 (di cui € 250,00 per spese) oltre IVA e CPA come per legge.

C)INDICA nel convenuto soccombente il soggetto nei cui confronti recuperare l'imposta di registro prenotata a debito.

Palermo, li 26.06.13

IL CANCELLIERE
Dr.ssa AMBRA RAJA

IL CANCELLIERE
Dr.ssa AMBRA RAJA

Il Giudice
dott.ssa Rachele Manfredi